



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

### Settore Economico finanziario e tributario

Sesto San Giovanni, 08/10/2026

Spett.le  
Magis Energia  
c.a. Legale Rappresentante  
[energia@pec.gruppomagis.it](mailto:energia@pec.gruppomagis.it)  
p.c.  
Consip S.p.A.  
[dprpaconsip@postacert.consip.it](mailto:dprpaconsip@postacert.consip.it)

#### **OGGETTO: Convenzione per la fornitura di energia elettrica – ID2880 – Contestazione inadempimento**

Con riferimento all'ordine n. 9132154, si contesta la mancata attivazione della fornitura secondo i termini stabiliti dalla convenzione.

L'ordine n. 9132154 effettuato in data 07/07/2026 tramite la piattaforma MePa di Consip in adesione alla convenzione in oggetto risulta essere stato accettato da codesta Ditta in data 09/07/2026.

Lo stesso ordine in pari data risulta poi essere stato sospeso dalla Vostra Società per presunte fatture non saldate. Contestualmente alla sospensione con vostro messaggio tramite procedura, siamo stati informati che l'ordine sarebbe proseguito regolarmente al pagamento delle fatture.

Sebbene le fatture risultavano comunque saldate entro termini, in data 16/07/2026 abbiamo provveduto tramite piattaforma Consip a trasmettere la stampa dei mandati di pagamento delle stesse.

La fornitura per i POD indicati nell'ordine non è comunque stata attivata.

A seguito della nostra segnalazione di mancata attivazione in data 07/10/2026, l'ordine è stato nuovamente accettato.

La mancata attivazione entro i termini previsti dalla convenzione ha comportato il passaggio automatico al servizio di salvaguardia.

In relazione al suddetto inadempimento si precisa che l'art. 7 comma 2 della Convenzione, recita testualmente: *"il fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi Allegati"*. E che l'articolo 3 comma 4 del Capitolato Tecnico dispone che: *"il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro le ore 24.00 del 10 mese"*.

Sulla scorta di quanto sopra, le azioni poste in essere da Codesta Società non risultano essere conformi alle modalità ed alle condizioni prescritte nelle citate disposizioni e, per tale ragione si invita, ai sensi dell'art. 12 comma 2 delle Condizioni Generali, codesta Spett.le Società ad inviare al Comune di Sesto San Giovanni, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della presente, ogni eventuale controdeduzione in ordine alle contestazioni sopra riportate.

Le controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione, potranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [ragioneria.sestosg@pec.actalis.it](mailto:ragioneria.sestosg@pec.actalis.it).

In mancanza di controdeduzioni nel predetto termine ovvero nell'ipotesi in cui le controdeduzioni, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Comune di Sesto San Giovanni a giustificare l'inadempienza, si procederà all'applicazione della relativa penale di cui all'art. 12 della Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento per un totale complessivo di € 20,07, corrispondente, salvo errori od omissioni, all'uno per mille rispetto a 11,15 mwh complessivi di fornitura riferiti all'ordine, per il coefficiente 180 di cui all'articolo 12 co. 1 della Convenzione.

Ferma restando l'applicazione della penale, il Comune di Sesto san Giovanni si riserva di chiedere il risarcimento del maggior danno.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio  
Nicodemo Silvestri



Firmato digitalmente da:  
Silvestri Nicodemo  
Firmato il 08/10/2026 12:11  
Seriale Certificato: 5122857  
Valido dal 24/11/2025 al 24/11/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA